



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2389 del 04 agosto 2009**

**Modifica dell'allegato S/2 della l.r. 33 del 4 novembre 2002.**

E' aggiunto dopo l'ultimo periodo dell'elenco dei documenti allegati alla domanda di concessione, il seguente periodo:

**Testo aggiunto**

**Concessioni di durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni: domanda per rilascio di nuova concessione o di variazione al contenuto della concessione senza ampliamento.**

**Istanza diretta al comune competente con i seguenti allegati in cinque copie:**

- relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
- Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico, ove sia disponibile. Inoltre in formato vettoriale (.dxf) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della C.T.R. A tale fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze, Agenzia del Territorio, Pregeo per realizzare i tipi di mappali. In questo caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale;
- Planimetria della zona scala 1:2000;
- Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
- Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;
- Indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e delle tipologia di insediamento con riferimento all'allegato S/4.
- cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti;
- il piano finanziario che evidenzi i costi di realizzazione delle opere.

**Motivazione:**

*Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento della Navigazione marittima la concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto di concessione.*

*La domanda di nuova concessione come pure la domanda di variazione al contenuto della concessione può quindi riguardare la realizzazione di opere che richiedono investimenti di entità tale da giustificare una durata superiore ai sei anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Legge finanziaria 2007", che ha modificato l'art. 03 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, aggiungendo il comma 4 bis. Ai fini istruttori, è necessario quindi per il Comune acquisire idonea documentazione che illustri i tempi ed i costi di realizzazione delle opere e che giustifichi da un punto di vista finanziario la durata della concessione richiesta.*

*In conformità alla modifica richiesta dalla Sesta Commissione consiliare, nel presente allegato A sono stati soppressi i riferimenti agli stralci funzionali.*